



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche  
Servizio Strade Viabilità e Traffico

### ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 106 del 02/10/2023

**OGGETTO:** Istituzione, in occasione degli incontri di calcio o di manifestazioni di spettacolo presso lo Stadio D.A. Maradona, del divieto di sosta con rimozione forzata in alcune aree adiacenti lo Stadio

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 1210/2000 nel piazzale antistante l'area San Paolo (oggi stadio D.A. Maradona), circoscritta da via Claudio, piazzale Gabriele D'Annunzio, via Jacopo De Gennaro, via Tansillo, via Galeota, via G.B. Marino e rampa in uscita dal sottopasso di via Claudio su via G.B. Marino, è stata istituita un'area di sosta regolamentata a tariffa (*cd strisce blu*);
- con la medesima ordinanza nelle aree sopra citate è stato istituito, in occasione delle manifestazioni di massa, sia sportive che di altro genere, presso lo Stadio D.A. Maradona, il divieto di sosta con rimozione forzata;
- con ordinanza sindacale n. 434/2007 è stato istituito, in occasione di ogni incontro di calcio presso lo stadio San Paolo (oggi stadio D.A. Maradona), almeno quattro ore prima dell'inizio dell'evento e fino a cessate esigenze, la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada di collegamento tra la canna di destra del sottopasso di via Claudio e il piazzale antistante la curva A;
- con ordinanza dirigenziale n. 106/2018 si è proceduto ad una rimodulazione delle aree di sosta di cui all'ordinanza n. 1210/2000

**Considerato che** in caso di eventi sportivi e/o di manifestazioni presso lo Stadio D.A. Maradona, in considerazione del significativo afflusso di spettatori, la Polizia Locale territoriale, al fine di garantire un agevole accesso allo Stadio da parte dei disabili, consente, nell'area di sosta a monte di via Claudio, lato Facoltà di Ingegneria, fronte piazzale Gabriele D'Annunzio, denominata *Area B* nel grafico allegato, la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili dirette all'evento, consentendo la sosta, in via residuale, anche ai veicoli a servizio dei giornalisti accreditati per l'evento;

**Considerato che** a seguito dei lavori di adeguamento infrastrutturale dello Stadio D.A. Maradona alle norme di settore vigenti recentemente ultimati, è aumentata, all'interno dello Stadio stesso, il numero dei posti riservati a disabili e conseguentemente l'area di sosta denominata *Area B* sino ad oggi individuata risulta non più sufficientemente capiente;

**Ritenuto che** a seguito di quanto esposto, si debba individuare un'ulteriore area da destinare alla sosta dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili;

##### Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli

##### Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

#### ORDINA

**Dare atto delle premesse e conseguentemente istituire**, in occasione degli incontri di calcio e/o di manifestazioni di spettacolo presso lo Stadio D.A. Maradona, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli a servizio delle persone disabili e, in via residuale, i veicoli a servizio dei giornalisti accreditati per l'evento:

- a) nell'area di sosta a monte di via Claudio, lato Facoltà di Ingegneria, fronte piazzale Gabriele D'Annunzio, denominata *Area B* nel grafico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- b) nell'area di sosta di piazzale Gabriele D'Annunzio con accesso da via Pirandello, denominata *Area A* nel grafico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

**Stabilire** che il presente provvedimento entra in vigore 6 (sei) ore prima dell'inizio delle manifestazioni e avrà validità fino a cessata esigenza.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocati.

**Per particolari esigenze il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne ravvisasse la necessità.**

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da*  
Il Dirigente  
Ing. Edoardo Fusco

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

